

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 18 marzo 2003, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:*

Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «*Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*» del Fondo Monetario Internazionale

Art. 1.

1. La Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della *Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)*, amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalità concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

Art. 2.

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

IL PRESIDENTE

